

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2013, N. 5868: i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti e relativo regolamento, assumendo - in tale caso - la qualifica di materia prima secondaria.

« ...i rottami ferrosi (nella specie le parti di autoveicoli a motore) rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo solo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria (Sez. 3, n. 833 del 14/12/2008, P.M. in proc. Lettica, Rv. 242158). Va aggiunto che la categoria di materia prima secondaria è stata introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di escludere dalla disciplina dei rifiuti quelle sostanze che, fino dalla origine o dopo adeguate operazioni, presentano specifiche caratteristiche tecniche, fissate con decreto ministeriale, e sono idonee ad essere usate in un processo produttivo industriale o ad essere commercializzate.) »



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Mario Gentile - Presidente -
Maria Pia Gaetana Savino
Giulio Sarno
Gastone Andreazza - Relatore -
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. 3270
PC- 20/12/2012
R.G.N. 28400/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Costanzo Gennaro, n. a Napoli il 07/04/1980;

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino in data 18/10/2011;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N. Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udite le conclusioni dell'Avv. Gianzi, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/10/2011 il Tribunale di Cassino, sez. dist. di Sora, ha condannato Costanzo Gennaro alla pena di euro 13.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'attivazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami ferrosi in assenza di apposita autorizzazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato. Con un primo motivo, volto a denunciare violazione di legge e difetto di motivazione in



relazione all'art. 256, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 152 del 2006, lamenta che il Tribunale, pur a fronte delle dichiarazioni del teste Florio, secondo cui all'interno del capannone c'erano anche materie prime secondarie, non abbia avuto cura di differenziare il materiale sulla scorta di dati tecnici né abbia specificato, riferendosi alla documentazione fotografica in atti, se la stessa fosse quella effettuata dai carabinieri all'atto dell'accertamento e sequestro ovvero quella realizzata in precedenza dai tecnici dell'Arpa Lazio; di qui, secondo il ricorrente, il travisamento della prova che avrebbe condotto ad un convincimento errato, tenuto conto anche della mancata valutazione in ordine a quanto esposto dal consulente della Difesa.

Sotto un secondo profilo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la classificazione del materiale come rifiuto e non come materia prima secondaria, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art.1, comma 25, della legge delega del 15/12/2004 relativamente alla gestione di rottami ferrosi e non e dall'art. 183 comma 1, lett. u) in tema di materie prime secondarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è anzitutto inammissibile laddove pretende di individuare un difetto od una illogicità della motivazione per non avere considerato che, secondo le dichiarazioni del teste Florio, del Nucleo Investigativo CC di Frosinone, erano presenti in loco anche materie prime secondarie; una tale affermazione, del resto puntualmente riportata in motivazione dalla stessa sentenza, non toglie infatti che, secondo lo stesso teste, in loco erano anche e soprattutto presenti anche rifiuti speciali non pericolosi; sì che, in definitiva, non è dato di apprezzare in quali termini la compresenza di materie prime secondarie verrebbe ad influire favorevolmente, nel contesto motivazionale del provvedimento, sulla posizione di Costanzo rispetto alla fattispecie contestata, rappresentata dalla attivazione di impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

4. Il ricorso è poi infondato con riguardo al secondo profilo. Con motivato accertamento fattuale che non può essere messo in discussione in questa sede il Tribunale ha posto in rilievo come nel capannone in questione si trovassero oggetti di vario tipo (spezzoni di cavo, tubi di rame rivestiti di plastica, parti di veicoli a motore, radiatori ed altro) e come gli stessi andassero qualificati come rifiuti speciali non pericolosi e non già come materie prime secondarie. La sentenza impugnata ha fatto in particolare corretta applicazione dell'indirizzo

giurisprudenziale secondo cui i rottami ferrosi (nella specie le parti di autoveicoli a motore) rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo solo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria (Sez. 3, n. 833 del 14/12/2008, P.M. in proc. Lettica, Rv. 242158). Va aggiunto che la categoria di materia prima secondaria è stata introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di escludere dalla disciplina dei rifiuti quelle sostanze che, fino dalla origine o dopo adeguate operazioni, presentano specifiche caratteristiche tecniche, fissate con decreto ministeriale, e sono idonee ad essere usate in un processo produttivo industriale o ad essere commercializzate. Non risulta invece che gli oggetti di specie fossero destinati ad essere trasformati e reimpiegati dal momento che i detentori se ne erano disfatti mediante l'abbandono; inoltre, anche il materiale in esame è soggetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti sino al loro recupero completo (coincidente con il momento in cui non occorrono ulteriori trasformazioni per il successivo uso) che è appunto assente nella fattispecie in esame. Insomma, la tesi difensiva non tiene conto che, secondo l'originario testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. u (vigente all'epoca del commesso reato), i rottami ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali. Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 4 del 2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria.

Nel caso in esame, manca, in definitiva, secondo la sentenza impugnata, la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle caratteristiche sopra specificate.


5. Il ricorso va pertanto rigettato, non essendo peraltro maturata alcuna causa estintiva del reato, posto che, in particolare, il termine quinquennale di prescrizione, per effetto della sospensione per complessivi mesi tre e giorni dieci in dipendenza di rinvii del processo (rispettivamente di mesi due e giorni nove dal 17/12/2009 al 26/02/2010 per contestuale impegno professionale del difensore e mesi uno e giorni uno dal 06/05/2011 al 07/06/2011 per adesione ad

astensione dalle udienze) andrà a maturare solo in data 29/12/2012. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012

Il Consigliere est.
Gastone Andreazza



Il Presidente
Mario Gentile

